

ACCORDO QUADRO (EX ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023) CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE E GESTIONE DI BUONI ACQUISTO ELETTRONICI E RELATIVI SERVIZI CONNESSI NELL’AMBITO DEL PIANO DI WELFARE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI RHO (MI) - CIG: BC469E71E6.

**FAQ AL
21/07/2026**

Quesito n. 1	Chiarimento n. 1
Con riferimento alla previsione della documentazione di gara che richiede una validità minima dei buoni pari a 12 mesi, si chiede di voler confermare se tale requisito possa ritenersi soddisfatto anche laddove la durata di validità dei singoli buoni sia determinata dalle policy dei rispettivi esercenti/fornitori convenzionati. Si evidenzia, infatti, che il periodo di validità dei buoni non è definito né modificabile dal provider emittente, bensì è stabilito autonomamente da ciascun fornitore aderente alla rete convenzionata, secondo le proprie politiche commerciali. Pertanto, il provider non è nelle condizioni di garantire una validità uniforme di almeno 12 mesi per tutti i buoni. Si chiede, pertanto, di voler chiarire se il requisito possa essere considerato non vincolante per le fattispecie in cui la validità sia rimessa alle autonome determinazioni dei singoli fornitori.	Si conferma che tutti i buoni devono avere validità minima pari a 12 mesi come indicato all'art. B6, comma 3, del Capitolato.
Quesito n. 2	Chiarimento n. 2
Data la peculiarità del periodo estivo e di tutte le criticità che esso comporta in termini organizzativi e gestionali, al fine di consentire alla nostra Società di partecipare alla stessa, formulando un'offerta quanto più possibile aderente alle vostre esigenze, si chiede cortesemente di accordarci un posticipo dei termini per la presentazione dell'offerta per la prima settimana di settembre, essendo la scadenza attuale del 25/8 a cavallo con le settimane centrali di agosto in cui diversi uffici sono chiusi (es. broker/banca per l'emissione della cauzione provvisoria).	Si ritiene di accogliere la richiesta rinviando la scadenza per la presentazione dell'offerta al giorno 3/9 in considerazione del periodo di ferie estive.

**Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:
Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago
email: CUC@comune.rho.mi.it - tel 02-93332462/493/466**

Quesito n. 3	Chiarimento n. 3
Si chiede se il Disciplinare sia stato rettificato anche su altri punti oltre alle date di scadenza.	Il Disciplinare rettificato pubblicato indica chiaramente le modifiche apportate in rosso. Come ribadito nell'AVVISO di proroga restano invariati gli altri documenti di gara.

Quesito e Chiarimento n. 4

1. Si chiede se la dichiarazione STANDARD SOCIALI MINIMI è da presentare in gara oppure solo in caso di aggiudicazione;

Per la partecipazione alla procedura di gara è sufficiente dichiarare di impegnarsi a rispettare quanto previsto nella dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi, come indicato nella domanda di partecipazione.

2. All'art. 2 punto e) del Disciplinare sono citati dei Modelli di offerta: si chiede se sono previsti modelli sia relativamente alla busta tecnica sia economica in quanto vengono citati la Scheda Tecnica Quantitativa (art. 17) e il Modello di Offerta Economica (art. 18). A tal proposito si segnala che, lato busta tecnica, Sintel mette a disposizione un unico slot in cui è richiesto di "allegare tutta la documentazione necessaria per illustrare le caratteristiche tecniche dell'offerta, secondo le modalità illustrate nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente)". Lato busta economica Sintel chiede un allegato obbligatorio. E' possibile inserire un allegato elaborato dall'OE?

I modelli di offerta tecnica ed economica sono disponibili in coda al disciplinare di gara. Si invitano gli operatori a utilizzare i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante. La Piattaforma Sintel consente il caricamento di una cartella di file (in formato .zip o equivalente), sia per la busta tecnica sia per quella economica.

3. Si chiede se sia prevista una domanda di partecipazione o se, in alternativa, possa essere utilizzato un modello dell'OE;

Il modello di "Domanda di partecipazione" è disponibile in coda al disciplinare di gara. Si invitano gli operatori a utilizzare i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante.

4. L'art. 4 comma 6 citato nel disciplinare non è presente. Potreste confermare il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi settore Commercio con codice CNEL H011?

Si conferma il CCNL H011.

5. Con riferimento all'art. 14 del Disciplinare e in particolare:
L'aggiudicatario che occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che

Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:

Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago
email: CUC@comune.rho.mi.it - tel 02-93332462/493/466

chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti adottati a suo carico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'aggiudicatario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. Si chiede di confermare che tale previsione non sia applicabile agli OE che occupano un numero superiore a 50 dipendenti in quanto già tenuti alla redazione e presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006. Gli OE che occupano un numero superiore a 50 dipendenti in quanto già tenuti alla redazione e presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006.

Si conferma che gli operatori economici con oltre 50 dipendenti sono tenuti a presentare copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006. Per tali operatori non trova applicazione l'obbligo di produrre la relazione prevista per gli operatori economici con numero di dipendenti compreso tra 15 e 50.

6. Relativamente alla vostra richiesta indicata a pag. 40 del Capitolato circa il servizio di Call Center e nello specifico: L'assistenza ai Beneficiari deve essere garantita tramite un servizio di Customer care con numero verde e un indirizzo e-mail dedicato a disposizione del personale che necessiterà di avere chiarimenti. Il servizio deve essere attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle ore 09:00 alle ore 18:00. L'Affidatario garantisce la presa in carico e la risposta alle richieste dei beneficiari entro un tempo massimo di 4 ore lavorative dalla segnalazione. Il computo di tale termine è sospeso al di fuori della fascia oraria e dei giorni sopra indicati e riprende a decorrere dall'inizio del periodo di operatività immediatamente successivo. Con la presente nota, la scrivente società intende chiedere la possibilità di gestire il call center, utilizzando, in alternativa al "numero verde" sopra indicato, un "numero nero", in considerazione del fatto che ormai tutti gli utenti del servizio di telefonia fissa e mobile dispongono di piani tariffari all inclusive, con i quali è possibile accedere a chiamate illimitate verso rete fissa e mobile, rendendo di fatto irrilevante l'attivazione di un "numero verde" per la gestione del servizio in questione.

La richiesta non può essere accolta nei termini prospettati.

La previsione del Capitolato relativa alla disponibilità di un numero verde è finalizzata a garantire che l'accesso al servizio di assistenza sia gratuito per tutti i beneficiari, senza che debbano sostenere alcun costo per il contatto con il customer care.

Pertanto, non è ritenuta equivalente la mera disponibilità di un numero geografico ordinario ("numero nero"), in quanto tale soluzione potrebbe comportare oneri telefonici a carico di alcuni utenti.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di proporre soluzioni alternative che assicurino in modo certo e generalizzato la totale gratuità del servizio per i beneficiari, purché tali soluzioni garantiscano un livello di accessibilità almeno equivalente a quello derivante dalla disponibilità di un numero verde.

7. Relativamente alla presente procedura, vi segnaliamo quanto segue:
con riferimento a quanto indicato all'art. A19 del Capitolato e all'art. 29 dello Schema di Accordo Quadro, e nello specifico, all'assunzione da parte dell'aggiudicatario della qualifica di Responsabile del trattamento, evidenziamo che la scrivente società si configura quale "autonomo titolare del trattamento dei dati personali dei propri Clienti e dei Beneficiari" intendendosi per titolare "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali".

Pertanto, la scrivente non può considerarsi un responsabile del trattamento, inteso come "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento" in quanto:

- non effettua, nell'erogazione dei propri servizi, un'attività che il Cliente potrebbe altrimenti effettuare internamente;
- nell'ambito "privacy" agisce autonomamente ai fini dell'erogazione del proprio servizio;
- non esegue trattamenti su commissione;
- nell'elaborazione e la gestione dei dati forniti dai beneficiari segue un processo autonomo, senza che il cliente abbia dato istruzioni a questo proposito;
- i dati di cui sopra non vengono trattati per conto del cliente ma direttamente e autonomamente;
- ha piena autonomia nella scelta dei sistemi, hardware e software, da utilizzare nella gestione della propria attività e non è sottoposta a un controllo da parte del Cliente. In considerazione di quanto sopra evidenziato, vi chiediamo di dispensare la sottoscritta società, in caso di aggiudicazione dell'appalto e, contestuale sottoscrizione del contratto, dalla nomina a Responsabile Esterno del Trattamento in quanto già qualificata come Titolare dei Dati.

La richiesta non può essere accolta nei termini prospettati.

La qualificazione dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto non discende da una valutazione unilaterale dell'operatore economico, ma deve essere effettuata sulla base delle concrete attività di trattamento svolte, delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e delle indicazioni fornite dalle autorità di controllo (Linee Guida EDPB).

La documentazione di gara prevede che l'Affidatario assuma il ruolo di Responsabile del trattamento per le attività di trattamento dei dati personali effettuate per conto della Stazione Appaltante nell'ambito dell'esecuzione del contratto, in quanto le finalità generali del trattamento sono determinate a monte dalla scrivente Amministrazione.

Resta inteso che eventuali trattamenti effettuati dall'operatore economico per proprie finalità autonome e nel rispetto della normativa vigente potranno essere svolti in qualità di autonomo Titolare del trattamento, limitatamente a tali specifiche attività.

La puntuale qualificazione dei ruoli e delle rispettive responsabilità sarà definita in sede di stipula contrattuale e nell'atto di nomina previsto dalla documentazione di gara, sulla base delle attività effettivamente affidate e dei trattamenti concretamente effettuati.

8. Con riferimento all'art. 32, comma 3 dello schema di Accordo quadro, si chiede di confermare che l'obbligo informativo possa essere assolto non solo tramite un'e-mail dedicata, ma anche attraverso altri canali aziendali ufficialmente adottati dall'Affidatario e accessibili a tutti i dipendenti e collaboratori interessati. Si chiede pertanto di confermare che il riferimento all'"e-mail dedicata" non debba intendersi come esclusivo.

Il quesito trova riscontro nei seguenti termini.

Si conferma che il riferimento all'utilizzo di una "e-mail dedicata" non è da intendersi in senso esclusivo. L'obbligo informativo previsto dall'art. 32, comma 3 dello schema di Accordo Quadro può essere assolto anche attraverso altri canali di comunicazione aziendali ufficiali, purché l'Affidatario ne garantisca la tracciabilità, la tempestività, la sicurezza e la piena accessibilità a tutti i dipendenti e collaboratori interessati.

Resta inteso che tali canali alternativi dovranno comunque garantire lo stesso livello di efficacia, riservatezza e certezza della ricezione delle informazioni rispetto allo strumento originariamente previsto.

Quesito n. 5	Chiarimento n. 5
In relazione alla documentazione di gara si chiede conferma che troveranno applicazione unicamente le norme inerenti il servizio di erogazione e gestione di buoni acquisto welfare, sono infatti presenti numerosi riferimenti normativi ad esempio in materia di salute e sicurezza, in tema di manleva e responsabilità affini ad altre tipologie di servizio richiesto.	Si conferma che all'affidamento in oggetto trovano applicazione tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara, ciascuna in ragione della specifica natura e delle caratteristiche delle prestazioni da affidare. Resta fermo che l'esecuzione del contratto dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente e degli obblighi contrattuali previsti dagli atti di gara; pertanto, le disposizioni e le clausole ivi

	richiamate si intendono applicabili nei limiti della loro effettiva pertinenza e compatibilità con il servizio di erogazione e gestione dei buoni acquisto welfare oggetto dell'appalto.
Quesito n. 6	Chiarimento n. 6
Con riferimento ai costi della manodopera, inclusi nella componente B (Fee), da voi stimati nella misura del 59,52% sul valore della Fee base gara (€ 25.200,00) si evidenzia che tale importo non risulta congruo rispetto alla componente B, alla sua durata e alle risorse da impiegare, risultando peraltro significativamente superiore rispetto ad altre gare di analogo importo. Si precisa, inoltre, che tali costi, secondo la giurisprudenza consolidata formatasi in applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023, art. 41, commi 13 e 14), sono variabili in funzione di molteplici fattori, complessivamente dipendenti dall'organizzazione aziendale dell'appaltatore, e possono legittimamente non coincidere con quelli indicati presuntivamente dalla Pubblica Amministrazione. Pertanto, si chiede gentilmente di rettificare gli atti, considerando i € 15.000 dei costi di manodopera applicati sull'importo posto a base gara complessivo, ossia € 865.200,00, in modo da rendere sostenibile tale costo (con un impatto pari all'1,73%) ed in coerenza con la modalità di presentazione dell'offerta economica (in cui il valore totale dell'offerta - transato + fee in euro - debba essere lo stesso indicato nel campo telematico dell'offerta economica).	Non si accoglie la richiesta di rettifica. I costi della manodopera, pari a € 15.000,00, sono stati determinati ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs. n. 36/2023 sulla base di un fabbisogno stimato di n. 600 ore e di un costo orario di € 25,00 (III livello del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, Codice CNEL H011), come indicato al paragrafo 3. del Disciplinare di gara. Tale importo è integralmente ricompreso nella componente relativa alle commissioni di gestione (Componente B - Fee) e non costituisce voce autonoma, né è soggetto a ribasso (come previsto nel suddetto paragrafo 3. Del Disciplinare). Il raffronto percentuale proposto dall'operatore economico, che rapporta i costi di manodopera all'intero valore dell'Accordo Quadro (€ 865.200,00, comprensivo del valore nominale dei buoni pari a € 840.000,00, che non costituisce ricavo per l'affidatario), non è pertinente ai fini della verifica di congruità, essendo la stima ancorata a un dato analitico (ore stimate per costo orario CCNL) e non a un valore percentuale convenzionale. Resta comunque salva la facoltà, per l'operatore economico, di dimostrare in sede di offerta e di eventuale verifica di anomalia che il proprio costo del lavoro, seppur inferiore a quello stimato, sia adeguatamente giustificato da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023.
Quesito n. 7	Chiarimento n. 7
Alle pagg. 12-13-14 della Domanda di partecipazione è richiesto il possesso delle certificazioni ai fini delle riduzioni della garanzia provvisoria. Negli atti di gara però è indicato che "in considerazione della natura del servizio, non si	Si conferma quanto previsto dal paragrafo 10. del Disciplinare di gara. In sede di gara trovano applicazione esclusivamente la riduzione del 50% per le micro, piccole e medie imprese (PMI) e la riduzione del 10% in

applicano le ulteriori riduzioni correlate al possesso di certificazioni, sistemi di gestione o marchi di qualità". Si chiede di precisare se è ammissibile o meno la riduzione della garanzia provvisoria, oltre la riduzione del 10% in caso di fidejussione emessa e firmata digitalmente tramite piattaforme operanti con tecnologie dedicate.	caso di fideiussione emessa e sottoscritta digitalmente tramite piattaforme operanti con tecnologie dedicate, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, cumulabili tra loro. In considerazione della natura del servizio, non trovano applicazione le ulteriori riduzioni collegate al possesso di certificazioni, sistemi di gestione qualità/ambientali o marchi di qualità. L'eventuale riferimento presente nel modello di "Domanda di partecipazione" al possesso di dette certificazioni ha carattere meramente standard e non introduce ulteriori causali di riduzione rispetto a quanto tassativamente stabilito dal suddetto paragrafo 10. del Disciplinare di gara, che prevale in caso di discordanza.
Quesito n. 8	Chiarimento n. 8
All'art. 2 del Disciplinare rettificato è citato il documento "Progetto del Servizio. Si chiede gentilmente di allegare tale documento o di specificare se si tratta dell'allegato RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA già in nostro possesso.	Si conferma che il documento denominato "Progetto del Servizio", richiamato al paragrafo 2. del Disciplinare di gara rettificato, coincide con l'elaborato "Relazione Tecnico-Illustrativa" già messo a disposizione tra la documentazione di gara, predisposto ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023. Non è pertanto necessario acquisire ulteriore documentazione, essendo l'operatore economico già in possesso dell'elaborato in questione.

Quesito e Chiarimento n. 9

Si richiedono i seguenti chiarimenti:

QUESITO 1 - DISTRIBUZIONE TERRITORIALE ED AMBITO MERCEOLOGICO DELLA RETE (Rif. Art. B2 ed Art. B3 del Capitolato Speciale d'Appalto; Par. 19.1.1 del Disciplinare)
 Con riferimento ai criteri di valutazione della rete (Criterio A "Rete fisica locale", Criterio B "Marchi nazionali" e Criterio C "Partner E-commerce") e all'elenco delle tipologie di fringe benefit riportato all'Art. B3 del Capitolato Speciale d'Appalto (che include, a titolo esemplificativo, carburante, supermercati, abbigliamento, articoli sportivi, viaggi e tempo libero), si richiede di chiarire se:
 1. Ai fini del popolamento della Tabella Esercenti (Allegato A.xlsx), dell' Elenco Marchi Nazionali (Allegato B.xlsx) e dell' Elenco Piattaforme E-commerce (Allegato C.xlsx), rientrano e possano essere regolarmente computati i punti vendita fisici/online di beni di consumo e beni di spesa quotidiana (es. alimentari, carburanti, shopping).

Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:

Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago
 email: CUC@comune.rho.mi.it - tel 02-93332462/493/466

Si conferma. Ai sensi dell'art. B3 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'elenco dei fringe benefit ivi riportato (a titolo esemplificativo e non esaustivo) comprende espressamente carburante, generi alimentari/supermercati, abbigliamento, articoli sportivi, viaggi e tempo libero. Pertanto, ai fini del popolamento della Tabella Esercenti (Allegato A.xlsx), dell'Elenco Marchi Nazionali (Allegato B.xlsx) e dell'Elenco Piattaforme E-commerce (Allegato C.xlsx), possono essere regolarmente computati anche i punti vendita fisici e online di beni di consumo e di spesa quotidiana, purché rispondenti ai requisiti soggettivi e territoriali stabiliti, rispettivamente, dal Criterio A - Rete fisica locale (Comuni individuati al par. 18.1, lett. A, del Disciplinare), dal Criterio B - Marchi nazionali e dal Criterio C - Partner E-commerce del medesimo paragrafo, nonché nel rispetto della normativa fiscale vigente in materia di fringe benefit richiamata all'art. B3, comma 2, del Capitolato.

QUESITO 2 - MODALITÀ DI ACCESSO E SICUREZZA DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA (Rif. Art. B4, comma 4, lett. a del Capitolato Speciale d'Appalto)
L'Art. B4, c. 4, lett. a del Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce che il sito web e/o l'applicazione mobile dedicati debbano essere accessibili "con credenziali di accesso sicure da hackeraggi", senza specificare ulteriori protocolli di autenticazione minimi o obbligatori.
Si richiede di chiarire se:

1. L'Amministrazione ritenga pienamente conforme ai requisiti di gara un'infrastruttura di accesso basata su credenziali riservate (User ID e Password complessa strutturata) integrata con Doppio Fattore di Autenticazione (2FA/MFA) tramite codice OTP (One Time Password) inviato via e-mail all'indirizzo istituzionale/personale del dipendente.
2. Ovvero se l'Ente richieda obbligatoriamente o in via esclusiva l'utilizzo di specifici applicativi di autenticazione di terze parti (es. Google Authenticator, App OTP dedicate o SMS OTP).

L'art. B4, comma 4, lett. a), del Capitolato Speciale d'Appalto non prescrive uno specifico protocollo tecnico di autenticazione, ma pone un requisito di risultato, ossia la sicurezza dell'accesso a tutela dei dati e delle credenziali dei beneficiari. È pertanto rimessa all'operatore economico la scelta della soluzione tecnica più idonea a garantire tale livello di sicurezza, da illustrare in sede di offerta tecnica. Si conferma, in linea di principio, che un'infrastruttura basata su credenziali riservate (User ID e password complessa strutturata) rafforzata da autenticazione a due fattori (2FA/MFA) tramite OTP inviato via e-mail è considerata una soluzione idonea, al pari di soluzioni basate su applicativi di autenticazione dedicati di terze parti o SMS OTP, non essendo prevista alcuna esclusiva a favore di specifiche tecnologie o fornitori. Resta fermo che la soluzione proposta dovrà comunque garantire adeguati livelli di sicurezza, riservatezza e tracciabilità degli accessi, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle linee guida AgID in materia di sicurezza informatica.

QUESITO 3 - Chiarimento in merito alla base di calcolo della Garanzia Definitiva sui Contratti Attuativi (Art. 22 c. 2 Disciplinare / Art. A8 c. 2 Capitolato)
In riferimento a quanto disposto all'Art. 22, comma 2 del Disciplinare di Gara (e Art. A8 del Capitolato Speciale), ove si stabilisce che la garanzia definitiva per i singoli contratti attuativi sia pari al 5% del valore calcolato includendo sia il valore nominale dei buoni (Componente A) sia le commissioni (Componente B), si chiede formalmente di confermare o rettificare tale previsione. Considerato che le somme di cui alla Componente A costituiscono mero valore facciale dei titoli di legittimazione escluso da IVA (ex Art. 2 DPR 633/72) e non rappresentano ricavo/corrispettivo per l'aggiudicatario (come precisato all'Art. 5 del Disciplinare), si chiede se la garanzia definitiva del 5%

Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:
Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago
email: CUC@comune.rho.mi.it - tel 02-93332462/493/466

sui contratti attuativi non debba intendersi parametrata esclusivamente sul valore delle commissioni di gestione (Componente B), coerentemente con la natura di appalto di servizi e con il principio di proporzionalità degli oneri finanziari richiesti agli operatori economici.

Non si accoglie la richiesta di rettifica. L'art. A8, comma 2, del Capitolato Speciale stabilisce espressamente e in modo non equivoco che la garanzia definitiva relativa ai singoli contratti attuativi, pari al 5%, sia calcolata sul valore complessivo del contratto attuativo, comprensivo sia del valore nominale dei buoni (Componente A) sia delle commissioni di gestione (Componente B), ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023. Tale previsione è coerente con la funzione di garanzia dell'esatto e integrale adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi compresa la corretta erogazione dell'intero valore facciale dei buoni messi a disposizione dei beneficiari, e non del solo margine di ricavo dell'affidatario. La circostanza che la Componente A non costituisca ricavo/corrispettivo ai fini IVA non incide sulla base di calcolo della garanzia definitiva, la quale è correlata al valore economico complessivo delle prestazioni oggetto del contratto attuativo, a tutela del corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Affidatario nella loro interezza.

QUESITO 4 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E GESTIONE DEL TRANSATO (Rif. Art. A9, commi 3 e 6 del Capitolato Speciale d'Appalto / Art. 16 dello Schema di AQ)
Con riferimento a quanto disposto all'Art. A9, commi 3 e 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, ove si stabilisce che:

- "La fatturazione e il conseguente pagamento sia del valore nominale dei buoni (Componente A) sia delle commissioni di gestione (Componente B) avverranno esclusivamente in via posticipata, ovvero solo dopo l'avvenuta consegna e la verifica della regolare funzionalità di tutti i titoli di legittimazione..." (Art. A9, c. 3);
- "Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, a condizione che sia stata emessa l'attestazione di regolare esecuzione/verifica di conformità da parte del RUP..." (Art. A9, c. 6);

premesso che la fornitura ha per oggetto l'erogazione di titoli di legittimazione (buoni acquisto digitali) che vengono messi immediatamente ed integralmente a disposizione dei dipendenti beneficiari per l'utilizzo sul portale/app dell'operatore, si richiede di chiarire e confermare quanto segue:

1. Se l'emissione della fattura relativa a ciascun Contratto Attuativo debba intendersi unica per l'importo complessivo del valore nominale dei buoni ordinati (Componente A) (oltre alla relativa Fee di gestione - Componente B), da emettersi non appena completata la consegna/attivazione dei titoli sui profili dei dipendenti e riscontrata la relativa funzionalità.
2. Si chiede di confermare, di conseguenza, che NON saranno previste fatturazioni frazionate o periodiche basate sui consuntivi mensili di effettivo utilizzo/spendibilità dei buoni da parte degli utenti, e che l'eventuale credito residuo non utilizzato dai dipendenti alla naturale scadenza dei titoli verrà rimborsato/riaccreditato all'Ente a conguaglio tramite nota di credito (ex Art. B6, c. 5 del Capitolato), previa disattivazione/cancellazione dei buoni non spesi.
3. In subordine, si chiede di confermare che il termine per lo svolgimento della "verifica di regolare funzionalità" e per l'emissione della conseguente "attestazione di regolare esecuzione" da parte del RUP/DEC sia fissato in un arco temporale perentorio e breve (es. entro 5 giorni lavorativi dal caricamento dei crediti), affinché l'operatore possa emettere tempestivamente la fattura unica ed evitare un'indebita dilatazione dei tempi di incasso del valore nominale ordinato dall'Ente.

Si forniscono i seguenti chiarimenti in relazione ai tre punti del quesito.

1. Si conferma che l'Affidatario emetterà, per ciascun Contratto Attuativo, un'unica fattura elettronica comprensiva sia del valore nominale complessivo dei buoni ordinati (Componente A, esclusa da IVA ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. a, del D.P.R. n. 633/1972) sia della relativa commissione di gestione (Componente B, soggetta a IVA), ai sensi dell'art. A9, commi 1 e 2, del Capitolato Speciale d'Appalto, da emettersi a seguito del completamento della consegna/attivazione dei titoli sui profili dei beneficiari e del positivo riscontro della relativa funzionalità, come previsto dall'art. A9, comma 3, del Capitolato.

2. Si conferma che non sono previste fatturazioni frazionate o periodiche basate sui consuntivi mensili di effettivo utilizzo dei buoni da parte dei beneficiari. L'eventuale credito residuo non utilizzato, non attivato o parzialmente residuo alla naturale scadenza dei titoli dovrà essere integralmente riaccreditato al Comune di Rho mediante nota di credito, da emettersi entro 30 giorni dalla scadenza dei titoli, senza alcuna penale, commissione o costo di gestione a carico dell'Ente, come previsto dall'art. B6, comma 5, del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Non può essere accolta la richiesta di fissare, in sede di chiarimento, un termine perentorio (es. 5 giorni lavorativi) per lo svolgimento della verifica di regolare funzionalità e per l'emissione della relativa attestazione da parte del RUP/DEC, non essendo tale termine previsto dalla documentazione di gara e non potendo essere introdotto ex novo in sede di FAQ, in quanto costituirebbe una modifica sostanziale degli atti di gara successivamente alla loro pubblicazione. Resta fermo che l'Amministrazione opererà tali verifiche con la massima tempestività, in coerenza con i principi del risultato e della reciproca fiducia e correttezza di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando che il termine di pagamento di 30 giorni di cui all'art. A9, comma 6, del Capitolato decorre dal ricevimento della fattura completa e corredata dell'attestazione di regolare esecuzione.